

STATUTO DELL'ATIt

Approvato con delibera assembleare del 18.09.2020

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

L'Associazione Teriologica Italiana Onlus in acronimo A.T.It. onlus, d'ora in poi definita per brevità Associazione, avente come simbolo l'immagine stilizzata di un istrice, è un'associazione culturale a carattere scientifico senza fini di lucro, non riconosciuta.

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'Associazione, nel rispetto delle disposizioni in materia, sostituirà nella propria denominazione, nei segni distintivi, nonché negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, l'acronimo "ONLUS" con l'acronimo "ETS", ovvero la dicitura "Ente del Terzo Settore", assumendo pertanto la denominazione "A.T.It. ETS".

L'Associazione si obbliga ad utilizzare nella denominazione ed in qualsiasi comunicazione e segno distintivo rivolto al pubblico la locuzione ONLUS fino al momento dell'avvenuta iscrizione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Fino all'operatività del RUNTS continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione dell'ente nel registro delle ONLUS.

La sede legale è in Roma mentre la sede operativa e la segreteria coincide con la domiciliazione professionale del Presidente. Essa intende operare in ambito nazionale e internazionale. Potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici mobili, uffici di rappresentanza sia in Italia sia all'estero, previa approvazione del CD e successiva delibera dell'assemblea. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Roma non comporta modifica statutaria.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - SCOPI

L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.

Essa, in particolare, opera nel seguente settore di cui alla lettera e) dell'art.5 c.1 del Codice Terzo Settore:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse 1 naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) protezione delle specie animali e dell'ambiente;
- c) salvaguardia dell'ambiente naturale e della fauna incoraggiando tutte le iniziative a sostegno della natura;
- d) conservazione e gestione dei Mammiferi e dei loro habitat;
- e) organizzazione, in proprio o con la collaborazione di altri organismi, di seminari, assemblee, incontri, corsi di specializzazione e di qualificazione, borse di studio, conferenze attinenti allo scopo sociale.

Art. 3 - ATTIVITÀ

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) promuovere ed organizzare congressi generali e simposi su tematiche specifiche anche in collaborazione con altre associazioni e società scientifiche italiane e straniere nonché con enti pubblici e privati;
- b) stabilire rapporti di collaborazione, sul piano della documentazione, della ricerca, della promozione, della formazione e della programmazione di attività inerenti la tutela ambientale con altre associazioni, organizzazioni operanti sul territorio nazionale, europee e internazionali per sviluppare un adeguato movimento a sostegno dell'ambiente;
- c) svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi seminari, assemblee, incontri, corsi di specializzazione e di qualificazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni attinenti allo scopo sociale;
- d) gestire attività di carattere sociale, culturale ed economico ed ogni altra iniziativa negli enti locali, luoghi di lavoro, istituti, università, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;
- e) organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale;
- f) stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni nell'ambito dello scopo sociale;
- g) produrre, gestire e diffondere pubblicazioni, materiale didattico, audiovisivi, filmati nei campi di propria pertinenza;
- h) promuovere attività di prevenzione e di intervento in ambito delle discipline di protezione ambientale;
- i) promuovere l'adesione per affiliazione ad altre associazioni scientifiche, italiane e straniere al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni che si dimostrino opportuni per migliorare i servizi offerti ai rispettivi soci, associati o partecipanti;
- j) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 4 - SOCI

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Nel perseguimento degli scopi e delle finalità di cui all'art.2 chiunque può essere socio di A.T.It. onlus senza distinzione di sesso, nazionalità, lingua, religione, opinione politiche, condizioni personali e sociali, purché in possesso dei requisiti morali e sociali.

Possono far parte dell'A.T.It. onlus:

- in qualità di soci ordinari, i cultori di discipline ambientali e teriologiche, la cui richiesta di ammissione, avviene tramite domanda accompagnata da un sintetico curriculum e dietro

presentazione di almeno due Soci, e subordinatamente all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo e ratifica vincolante dell'Assemblea;

- in qualità di Soci onorari, a vita, personalità che si sono distinte per i loro particolari meriti scientifici nel campo della Teriologia e/o che hanno dato un contributo notevole alla vita dell'Associazione. I Soci onorari vengono individuati dal Consiglio Direttivo, il quale deve votarne all'unanimità la candidatura prima di poterla proporre all'Assemblea per la nomina. I Soci onorari sono considerati tali dopo accettazione della nomina conferita.

Ai fini dell'adesione, il richiedente presenta apposita domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione, precisando che si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Rappresentano diritti e doveri dei Soci ordinari e onorari:

- a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli Organi;
- b) partecipare con voto deliberativo all'Assemblea,
- c) ricoprire, se ad esse eletti, Cariche Sociali,
- d) contribuire fattivamente alle attività organizzative dell'Associazione,
- e) versare regolarmente i contributi associativi, stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo, tassativamente entro il primo bimestre di ogni anno, pena la sospensione dall'esercizio dei diritti associativi che saranno riacquisiti solamente all'avvenuta regolarizzazione del pagamento delle quote sociali e comunque non oltre il termine di un anno o eventualmente altro periodo stabilito, indicandone le motivazioni e la durata, dal Consiglio Direttivo.
- f) partecipare alle attività sociali (convegni, conferenze, ecc.).
- g) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
- h) I Soci onorari non sono tenuti all'osservanza del punto "e".
- i) adottare comportamenti conformi allo spirito alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- j) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- k) La partecipazione del Socio alla vita associativa è a tempo indeterminato e continuativo, fermo restando il diritto di recesso.

I Soci ordinari, morosi da 2 anni, sono dichiarati decaduti su decisione del Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci maggiori di età, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di voto in ordine all'approvazione e alle modifiche dello Statuto e dei regolamenti, alla nomina degli Organi Sociali dell'Associazione ed ad ogni altra questione posta all'ordine del giorno nell'Assemblea dei Soci.

Tutti i Soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di ricevere le pubblicazioni dell'Associazione.

Le quote associative versate dai Soci sono definitivamente acquisite dall'Associazione e sono perciò intrasmissibili e non rivalutabili.

Oltre alla quota annuale, i Soci possono contribuire con elargizioni volontarie a titolo di liberalità.

I Soci non in regola con la quota associativa non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono rivestire ruoli di elettorato passivo e attivo. I Soci in regola con il pagamento della quota sociale che si vogliono candidare a qualsivoglia carica sociale devono aver versato la quota entro il primo bimestre dell'anno.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 6 - ESCLUSIONE DEI SOCI

La qualifica di Socio si perde per dimissioni scritte, inviate per raccomandata o via posta elettronica all'Associazione, e per decadenza decretata dal Consiglio Direttivo per motivi che comportino danno alla vita e all'immagine dell'Associazione.

Il Socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso quando:

- non osserva le disposizioni dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei Regolamenti o le delibere regolarmente prese dagli Organi Sociali;
- danneggi o tenti di danneggiare in qualunque modo gli interessi dell'Associazione;
- per morosità accertata dal Consiglio Direttivo, protrattasi per almeno un esercizio finanziario consecutivo.

L'esclusione viene decisa con delibera motivata dal Consiglio Direttivo ed ha effetto dal giorno rispetto a quello in cui la relativa comunicazione è inviata all'escluso a mezzo lettera raccomandata A.R o posta elettronica.

Nel caso di recesso, esclusione o scioglimento il Socio che cessa di far parte dell'Associazione non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.

Contro il provvedimento di esclusione l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

Art. 7 - DEI VOLONTARI E DELL'ATTIVITA' DEL VOLONTARIATO

I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - DEI VOLONTARI E DELLE PERSONE RETRIBUITE

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 9 - ORGANI SOCIALI

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti
- e) il Presidente onorario
- f) l'Organo di Controllo (se ricorrono i presupposti)

Tutte le Cariche Sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto all'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse della Associazione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è l'organo supremo dell'Associazione e la volontà che essa esprime è sovrana ed imprescindibile nella vita dell'Associazione stessa.

L'Assemblea dei Soci decide la linea di attività dell'Associazione, nomina gli altri Organi Sociali, che vengono ricoperti a titolo gratuito e rinnovati ogni 2 anni, approva i Soci onorari ed il Presidente onorario, approva i bilanci consuntivi e preventivi presentati dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile di ogni anno, ratifica l'ammissione dei Soci, decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti; tratta tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla competenza dell'Associazione dallo Statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

È composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente.

L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione

nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante avviso indicante il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, affisso presso la sede legale o pubblicato sulla rivista dell'Associazione "Hystrix the italian Journal of Mammalogy" o sul suo sito Internet o mediante invio ai Soci a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, almeno 15 giorni prima del termine fissato per la riunione. L'Assemblea generale ordinaria è valida, in prima convocazione, se è presente, anche mediante delega vista la complessità della struttura organizzativa e la residenza dei Soci sull'intero territorio nazionale (non più di due deleghe per ciascun Socio presente), la metà più uno dei Soci in regola con il pagamento delle quote sociali, in seconda convocazione, anche se non viene raggiunto tale quorum.

L'Assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità previste per quella ordinaria, delibera circa:

- le modifiche dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione;
- il trasferimento della sede sociale;
- lo scioglimento dell'Associazione;
- la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art. 11 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI: REGOLE DI VOTO

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 12 - VOTO PER VIA TELEMATICA

Ogni socio può esercitare il proprio voto anche per via telematica.

Per esprimere il voto per via telematica gli aventi diritto dovranno collegarsi al sito ATIT, accedere all'apposita "area riservata" inserendo le proprie credenziali di autenticazione e, quindi, esprimere le proprie preferenze con le modalità indicate nel sito.

La gestione dell'"area riservata" è di competenza del Responsabile del Sito Internet.

In sede congressuale potranno essere allestite una o più postazioni di voto elettronico finalizzate a consentire agli aventi diritto l'espressione del voto, comunque non oltre l'orario di chiusura previsto per il seggio elettorale.

Il sistema informatico è progettato in modo tale da verificare preliminarmente, in automatico, che il Socio sia titolare del diritto di voto e quindi anche in regola con il pagamento della quota associativa; in mancanza anche di uno solo di tali requisiti il Socio non è ammesso al voto.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere l'avvertenza che il voto può essere esercitato anche per via telematica.

Le votazioni saranno regolate da apposito regolamento elettorale.

L'urna elettronica non sarà in alcun modo accessibile sino al termine delle operazioni di voto, allorché il Responsabile del Sito Internet che gestisce il software per il voto telematico, consegnerà personalmente ed esclusivamente al Presidente del Collegio Elettorale e agli scrutatori nominati, apposite credenziali di autenticazione che consentono di decriptare e prendere visione dei risultati delle votazioni. Tali credenziali saranno generate secondo modalità che ne garantiscono la segretezza fino all'atto del loro impiego.

Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo (C.D.) è composto dal Presidente, dal Segretario-Tesoriere, dal Direttore responsabile delle pubblicazioni e da 6 Consiglieri, eletti dall'Assemblea con voto segreto (limitato a quattro nominativi) e a maggioranza semplice. In caso di parità nei risultati delle votazioni prevale il più giovane di età. Il C.D. elegge al suo interno il Vicepresidente e tra i Soci dell'A.T.It. il Responsabile dell'Ufficio Comunicazione e della Biblioteca e il Responsabile del sito web.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il C.D. può nominare Commissioni o Gruppi di lavoro su temi specifici, composti da almeno 3 membri, scelti preferenzialmente tra i Soci o tra specialisti esterni all'Associazione.

Il C.D. dura in carica 2 anni e i singoli membri, ad eccezione del Segretario-Tesoriere, del Direttore responsabile delle pubblicazioni e del Presidente, non sono rieleggibili alla stessa carica per più di due volte consecutive. Il Presidente può essere rieletto fino a tre volte.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ed è atto a deliberare quando risulta presente la maggioranza assoluta dei componenti.

Non è ammessa la delega.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati, con funzione consultiva, il Presidente Onorario, il Responsabile dell'Ufficio Comunicazione e della Biblioteca e il Responsabile del Sito Internet, il Coordinatore del Comitato Editoriale ed eventuali altre figure anche esterne all'ATI.

Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione indicante il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno è affisso presso la sede legale o pubblicato sulla rivista dell'Associazione o sul suo sito Internet o inviato ai membri del C.D. a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima del termine fissato per la riunione.

Al Consiglio direttivo spetta di:

- attuare l'indirizzo generale e il programma di attività stabiliti dall'Assemblea;
- regolare l'insieme delle attività dell'A.T.It. onlus, autorizzando le spese relative nei limiti del bilancio preventivo;
- assumere in caso di urgenza, nell'interesse dell'A.T.It. onlus, le deliberazioni necessarie, anche non previste da mandati dell'Assemblea, sottoponendole a ratifica dell'Assemblea successiva;
- promuovere raccolte di fondi;
- predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre al vaglio dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- deliberare sull'ammissione ed esclusione dei Soci e prendere atto delle comunicazioni di recesso;
- nominare i collaboratori esterni ed i consulenti dell'Associazione;
- proporre, se deciso all'unanimità, all'Assemblea nominativi di potenziali Soci onorari ed eventualmente del Presidente onorario, per la loro approvazione;
- nominare le figure del Responsabile dell'Ufficio Comunicazione e della Biblioteca e del Responsabile del Sito internet e delle pubblicazioni on-line;
- nominare il Comitato Editoriale della rivista per l'impostazione ed il coordinamento delle attività editoriali;
- nominare i membri dell'Ufficio Comunicazione;
- accettare lasciti, donazioni, eredità, sovvenzioni non in contrasto con lo scopo associativo;
- aprire conti correnti presso istituti bancari e postali;
- deliberare circa l'ammontare della quota sociale e le modalità e i termini di versamento.
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 14 - CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL C.D.

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità previste dal presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione I dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 15 - PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci ed esercita la rappresentanza legale dell'Associazione; convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, fissandone l'ordine del giorno, autorizza e ratifica la spesa nei limiti del bilancio preventivo, sentito il Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in sua assenza, in tutte le sue funzioni.

La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 16 - SEGRETARIO-TESORIERE

Il Segretario-Tesoriere cura l'esazione delle quote sociali, amministra i proventi dell'Associazione secondo i bilanci da lui proposti al Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea dei Soci; cura la corrispondenza, l'elenco generale dei Soci e i verbali degli atti sociali.

Art. 17 - DIRETTORE RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

Il Direttore ha la responsabilità scientifica della rivista **Hystrix the italian Journal of Mammalogy** pubblicata dall'Associazione Teriologica Italiana Onlus. La sede della Redazione della rivista coincide con la domiciliazione professionale del Direttore. Il Direttore riporta in Consiglio Direttivo e in Assemblea le proposte del Comitato Editoriale. Coordina l'attività del Responsabile del sito internet e delle pubblicazioni on-line, di cui all'art. 12, relativamente alla gestione del sistema editoriale on-line.

Il Direttore delle Pubblicazioni cura l'invio delle pubblicazioni ai Soci ed eventualmente coordina lo scambio di pubblicazioni con altre biblioteche e riviste nazionali e internazionali.

Art. 18 - RESPONSABILI DEL SITO INTERNET E DELLE PUBBLICAZIONI ONLINE

Il Responsabile del sito internet e il Responsabile delle pubblicazioni on-line agiscono su mandato del Consiglio Direttivo. Il Responsabile del sito internet ha la responsabilità di mantenere aggiornati i contenuti del sito web dell'Associazione. Il Responsabile delle pubblicazioni on-Line ha la responsabilità di assistere il Direttore responsabile delle pubblicazioni in merito alla gestione ed al funzionamento del sistema editoriale on-line, e di gestire la *repository on-line* degli articoli in formato elettronico e di eventuale altra documentazione. Il Responsabile delle pubblicazioni on-line agisce quale coadiutore del Direttore responsabile delle pubblicazioni.

Entrambi sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i Soci dell'A.T.It. Le cariche di Responsabile del sito web e di Responsabile delle pubblicazioni on-line decadono con il decadere del Consiglio Direttivo, ovvero hanno durata biennale. I mandati sono consecutivamente riconferibili agli stessi Soci anche per più mandati.

Art. 19 - RESPONSABILE DELLA BIBLIOTECA

Il Responsabile dell'Ufficio Comunicazione e della Biblioteca agisce su mandato del Consiglio Direttivo coordinando le attività dell'Ufficio Comunicazione, con l'intento di promuovere l'Associazione e le sue attività in particolare presso l'opinione pubblica, ed è nominato dal Consiglio Direttivo tra i Soci dell'A.T.It. Cura inoltre il patrimonio librario dell'Associazione, cura e rende pubblico ai Soci il catalogo delle pubblicazioni dell'Associazione.

Art. 20 - PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario viene nominato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo che deve individuarlo all'unanimità per poterlo proporre all'Assemblea. Possono ricoprire la carica di Presidente onorario coloro che hanno precedentemente ricoperto la carica di Presidente dell'Associazione e che si sono eccezionalmente distinti nel contributo portato e nel perseguimento dei fini statutari. Il Presidente onorario è considerato tale dopo aver accettato la nomina dell'Assemblea. Il Presidente onorario svolge funzioni di rappresentanza per l'Associazione. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzione consultiva, senza diritto di voto. Rimane in carica a vita. L'Associazione non può avere simultaneamente più di un Presidente Onorario.

Art. 21 - L'ORGANO DI CONTROLLO: COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO

L'organo di controllo è nominato qualora ricorrano i requisiti di legge ex art.30 co.2 del Codice terzo Settore ed è formato da 3 membri, eletti dall'assemblea, non necessariamente fra gli associati.

L'organo di controllo rimane in carica 2 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 22 - COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 23 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'organo di revisione, nominato qualora ricorrano i requisiti di legge ex art31 Codice terzo Settore, è formato da un unico componente o da un collegio di 3 membri effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente o i componenti dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica 2 anni ed è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

I membri del collegio vengono nominati dall'assemblea al di fuori del Consiglio Direttivo.

L'organo ha il compito di:

- esercitare il controllo sull'amministrazione dell'Associazione, potendo in qualsiasi momento esaminare lo stato di cassa, i registri, e in generale tutti gli atti amministrativi;
- presentare all'Assemblea ordinaria una relazione annuale in occasione dell'approvazione del conto consuntivo predisposto dal Consiglio direttivo, da depositarsi nei 15 giorni precedenti la data di convocazione dell'Assemblea.

Il rendiconto economico finanziario, una volta approvato, resterà custodito fra gli atti sociali a cura del Segretario-Tesoriere, a disposizione dei Soci per la consultazione dietro semplice richiesta scritta.

I due revisori dei conti supplenti subentrano, in ordine di anzianità, al Revisore che per dimissioni o qualsiasi altra causa non sia più in grado di svolgere le proprie funzioni. I revisori supplenti rimangono in carica fino al rinnovo naturale dell'intero collegio.

Art. 24 - RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI SOCIALI

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 25 - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione può articolarsi in Gruppi Specialistici che comprendano non meno di dieci Soci esperti di gruppi di specie. L'istituzione di ogni Gruppo deve essere vagliata dal Consiglio Direttivo e approvata

dall'Assemblea, dietro presentazione di un programma di lavoro in armonia con le finalità dell'Associazione. I singoli Soci possono chiedere di aderire a più Gruppi.

L'attività dei Gruppi Specialistici si svolge nell'ambito dell'indirizzo generale dell'A.T.It. onlus, come stabilito dall'Assemblea ordinaria. Ogni Gruppo Specialistico elegge al suo interno un Coordinatore e altri 4 membri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo del Gruppo dura in carica due anni. I membri possono essere rieletti per due mandati consecutivi.

Art. 26 - BENI E PATRIMONIO

Tutti gli oggetti mobili ed immobili pervenuti all'Associazione devono essere tenuti a disposizione dei Soci, secondo norme stabilite dall'Assemblea.

Al finanziamento dell'Associazione concorrono le quote ordinarie degli associati, gli eventuali avanzi di gestione, le entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni, le liberalità pervenute dallo Stato, Regione, Enti locali e altri Enti pubblici e privati, proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore, ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Tali entrate costituiscono patrimonio dell'Associazione e saranno utilizzate per gli scopi sociali ai sensi dello Statuto e delle vigenti norme di legge, secondo un bilancio con rendiconto economico e finanziario elaborato dal Segretario-Tesoriere ed approvato anno per anno dall'Assemblea, in seduta pubblica.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'associazione è stata costituita ed è indivisibile. I soci espulsi o dimissionari non possono pretendere una quota del patrimonio dell'associazione.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai Soci, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che non sia imposta per legge.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 27 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo predispose il conto consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'Assemblea dei Soci, sotto forma di rendiconto economico finanziario, entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio o comunque non oltre centottanta giorni quando particolari circostanze lo richiedano.

Il bilancio preventivo e consuntivo è redatto materialmente dal Segretario-Tesoriere, approvato dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività di interesse generale e/o specifiche coerentemente con le finalità istituzionali.

Art. 28 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Le modificazioni dello Statuto saranno formulate dal Consiglio Direttivo all'unanimità, o proposte per iscritto da almeno un terzo dei Soci. Esse saranno approvate dall'Assemblea dei Soci, convocata con preavviso di almeno 15 giorni, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti e votanti.

Art. 29 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati, sia prima che in seconda convocazione, per i seguenti motivi:

- 1) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- 2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei Soci indispensabile per il perseguimento dei propri fini;
- 3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e de salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art. 30 - LIBRI SOCIALI

I libri sociali essenziali che l'associazione deve tenere sono:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro dei verbali e delle adunanze dell'assemblea;
- c) il libro dei verbali e delle adunanze del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 31 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'associazione e/o i suoi organi, saranno sottoposte con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri da nominarsi tra soggetti estranei all'associazione. I Probiviri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura ed il lodo da essi emesso sarà inappellabile.

Art. 32 - NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni attuazione, in quanto compatibili.